



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA

Direzione Generale della Sanità

### DETERMINAZIONE N. 9 DEL 8 GENNAIO 2016

**Oggetto: Modalità operative per i Centri/Enti di Formazione che attualmente svolgono corsi per esecutori BLSD/PBLSD**

#### Il Direttore Generale

VISTA la Legge 3 aprile 2001 n. 120 recante *“Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra-ospedaliero”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2001, che ha consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extra-ospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che ha ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome disciplinano il rilascio da parte delle Aziende sanitarie locali dell'autorizzazione all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1 della succitata Legge, mediante il Sistema di emergenza 118 competente per territorio.

PRESO ATTO che in attuazione delle succitate disposizioni la Giunta Regionale della Regione Sardegna con propria deliberazione n. 4/49 del 6.02.2004 ha disposto che l'utilizzo del DAE da parte del personale non sanitario è subordinato al possesso di idonea formazione verificata e validata dalla Centrale Operativa 118 di riferimento.

VISTO il Decreto Legge n. 273 del 30 dicembre 2005 che integra la succitata legge con il comma 2bis *“La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli Enti operanti nel settore dell'emergenza-urgenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione”*.

VISTO il D.M. 18 marzo 2011 recante: *“Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 c. 46, della Legge n. 191/2009”* che promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo dei DAE, indicando i criteri e le modalità della formazione degli operatori addetti.

CONSIDERATO che in attuazione del succitato Decreto la Giunta Regionale con Deliberazione n. 48/28 del 1.12.2011 ha approvato il *“Progetto regionale relativo all'acquisizione e diffusione dei Defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) sul territorio”* ed istituito, presso le Centrali Operative 118, il Registro Regionale dei DAE.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N. 9

DEL 08.01.2016

PRESO ATTO che il D.M. 24 aprile 2013 e successivi aggiornamenti, recante: *“Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo dei DAE e di altri eventuali dispositivi salvavita”*, nell'intento di consentire un più efficace intervento di primo soccorso ed aumentare significativamente le possibilità di sopravvivenza nei casi di arresto cardiaco ha introdotto l'obbligo per le Associazioni Sportive, professionistiche e dilettantistiche, di dotare le proprie strutture di un DAE.

TENUTO CONTO che per poter utilizzare un defibrillatore semi-automatico è necessario prevedere anche l'addestramento di persone che, come stabilito dalla Legge 120/2001, siano abilitate all'utilizzo.

VISTA la Circolare del Ministero della Salute DGPROGS prot. 0013917-P del 20/05/2014, avente ad oggetto *“Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego dei DAE ai sensi del D.M. 18 marzo 2014”*.

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano, sancito in data 30 luglio 2015, recante *“Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati all'utilizzo del DAE, ai sensi del DM 18 marzo 2011”*.

PRESO ATTO che l'assenza di un procedimento autorizzativo ad hoc comporta disomogeneità e difformità nella verifica dei requisiti e nelle modalità di erogazione e certificazione dei percorsi formativi finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) a personale non sanitario.

RITENUTO pertanto opportuno valutare l'avvio delle procedure per l'istituzione di una Commissione Regionale per la valutazione delle richieste di accreditamento sulla base dei requisiti individuati dalla normativa vigente e che i Centri di Formazione devono possedere per poter svolgere la formazione specifica (BLSD – PBLSD) in modo strutturato, sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare ed uso del defibrillatore semiautomatico (DAE).

VALUTATA la necessità di predisporre il bando per l'acquisizione e la valutazione delle domande di accreditamento dei Centri di formazione abilitati allo svolgimento dei corsi BLSD-PBLS in ambiente extra-ospedaliero, fermo restando che l'autorizzazione all'uso dei DAE è di competenza esclusiva del Sistema di Emergenza 118.

RITENUTO necessario, nelle more dell'istituzione della Commissione, fornire a tutti i Centri di Formazione che attualmente svolgono corsi per esecutori BLSD/PBLSD le indicazioni sulle modalità operative, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti ed in particolare:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N. 9

DEL 08.01.2016

- Il Centro/Ente di formazione che intende dispensare corsi di BLSD-PBLSD dovrà inoltrare apposita istanza ai Direttori delle C.O. 118 della Regione cui compete la validazione per l'esecuzione dei corsi nel territorio regionale, così come previsto nella D.G.R. n. 4/49 del 6.02.2004 al paragrafo "*Riconoscimento attestati rilasciati da altri Enti*".
- Il Centro/Ente di formazione dovrà precisare se l'esecuzione dell'esame finale debba avvenire presso la sede della C.O. 118 oppure presso la sede del Centro/Ente di formazione, subordinata alla presenza del Direttore della C.O.118 o di un Suo delegato, cui spetterà esclusivamente un contributo per le eventuali spese sostenute.
- Il Centro/Ente di formazione è tenuto ad informare che il soggetto detentore di un DAE ha l'obbligo di comunicare alla C.O.118 di riferimento, il possesso del dispositivo e il luogo dove esso è posizionato, nei termini e con le modalità stabilite, al fine di provvedere alla registrazione di tali dati nel "Registro regionale DAE".
- Il Centro/Ente di formazione, organizzatore del corso, deve trasmettere i dati relativi ai corsi organizzati sul territorio regionale, alla Centrale Operativa 118 ed alla Azienda Sanitaria di pertinenza, nonché i nominativi dei partecipanti che hanno superato la prova pratica per il successivo rilascio della certificazione all'uso del DAE, previa autorizzazione della CO 118.
- Le informazioni relative alla dislocazione dei DAE sul territorio regionale sono messe a disposizione delle Centrali Operative 118 di riferimento ai fini della loro geo localizzazione, sia per facilitare la tempestività di intervento sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione.

### DETERMINA

ART. 1 Di stabilire, nelle more dell'istituzione della Commissione Regionale per la valutazione delle richieste di accreditamento, le modalità operative da fornire a tutti i Centri/Enti di Formazione che attualmente svolgono corsi per esecutori BLSD/PBLSD, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti ed in particolare:

- Il Centro/Ente di formazione che intende dispensare corsi di BLSD-PBLSD dovrà inoltrare apposita istanza ai Direttori delle C.O. 118 della Regione cui compete la validazione per l'esecuzione dei corsi nel territorio regionale, così come previsto nella D.G.R. n. 4/49 del 6.02.2004 al paragrafo "*Riconoscimento attestati rilasciati da altri Enti*".



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA

Direzione Generale

DETERMINAZIONE N. 9

DEL 08.01.2016

- Il Centro/Ente di formazione dovrà precisare se l'esecuzione dell'esame finale debba avvenire presso la sede della C.O. 118 oppure presso la sede del Centro/Ente di formazione, subordinata alla presenza del Direttore della C.O.118 o di un Suo delegato, cui spetterà esclusivamente un contributo per le eventuali spese sostenute.
- Il Centro/Ente di formazione è tenuto ad informare che il soggetto detentore di un DAE ha l'obbligo di comunicare alla C.O.118 di riferimento, il possesso del dispositivo e il luogo dove esso è posizionato, nei termini e con le modalità stabilite, al fine di provvedere alla registrazione di tali dati nel "Registro regionale DAE".
- Il Centro/Ente di formazione, organizzatore del corso, deve trasmettere i dati relativi ai corsi organizzati sul territorio regionale, alla Centrale Operativa 118 ed alla Azienda Sanitaria di pertinenza, nonché i nominativi dei partecipanti che hanno superato la prova pratica per il successivo rilascio della certificazione all'uso del DAE, previa autorizzazione della CO 118.
- Le informazioni relative alla dislocazione dei DAE sul territorio regionale sono messe a disposizione delle Centrali Operative 118 di riferimento ai fini della loro geo localizzazione, sia per facilitare la tempestività di intervento sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione.

ART. 2 Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Regione Sardegna

ART. 3 Copia della presente determinazione sarà inviata per conoscenza all'Assessore, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. n° 31/1998

**Il Direttore Generale**

Dott. Giuseppe Maria Sechi

D. Cossu/sett. 3.2

A. Corona/coord. sett. 3.2

A. Antonelli/coord. sett. 6.2

M. Tidore/Dir. 3-6 serv.